

Repubblica e Cantone
Ticino

Il medico cantonale

Raccomandazioni concernenti l'utilizzo dei defibrillatori da parte di laici in situazione di arresto cardiorespiratorio del 14 febbraio 2002

Richiamati gli art. 34 cpv2, 117, 125, 128, 129 del Codice penale Svizzero, 128 e segg. Del codice delle Obbligazioni, 54, 62 della Legge sanitaria; art. 3 e segg. dell'Ordinanza federale sui dispositivi medici;

tenuto conto della necessità di stabilire un quadro di riferimento uniforme alla divulgazione delle conoscenze necessarie a persone non professioniste del soccorso per rispondere in maniera appropriata a situazioni di arresto cardiorespiratorio;

in relazione alle recenti pubblicazioni scientifiche che evidenziano l'efficacia della defibrillazione precoce;

preso atto delle raccomandazioni dello Swiss Resuscitation Council (SRC) del 17 maggio 2001;

sentito l'avviso della Commissione medica della Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze (FCTSA),

emana le seguenti Raccomandazioni:

Art. 1. L'allegato documento "***Direttive e raccomandazioni per la formazione e l'esecuzione della defibrillazione con defibrillatori esterni automatici e semiautomatici (AED)***" del 17 maggio 2001 funge da base concettuale e operativa per l'implementazione di corsi di formazione e per la pratica della defibrillazione da parte di soccorritori laici.

Art. 2. È definito "soccorritore laico" ogni persona che non definita quale operatore sanitario ai sensi della Legge sanitaria cantonale. L'età minima per frequentare i corsi è fissata a 16 anni.¹

¹ Contrariamente alle Raccomandazione del SRC non si ritiene opportuno che i corsi in questione siano aperti a bambini a partire dall'età di 10 anni (pto. 5.1) poiché non beneficiano ancora della capacità di discernimento.

Art. 3. La presenza di apparecchi defibrillatori sul territorio cantonale deve essere segnalata a Ticino soccorso 144. In caso di utilizzo sporadico (es. manifestazioni sportive) è necessario comunicare a Ticino soccorso 144 i dati della manifestazione.

Art. 4. La responsabilità della verifica del corretto funzionamento, della manutenzione e dell'accesso ai defibrillatori è assunta dall'acquirente.

Art. 5. Ad **ogni utilizzo reale** del defibrillatore devo essere garantiti:

- a) L'allarme immediato alla centrale Ticino soccorso 144
- b) L'intervento urgente di un servizio di soccorso professionista
- c) La redazione di una cartella sanitaria
- d) La supervisione medica dei referti elettrocardiografici² e della relativa documentazione da parte della Commissione medica della FCTSA

Art. 6. Ogni abuso o inosservanza delle presenti raccomandazioni deve essere segnalato al Medico cantonale.

Art. 7. Le presenti Raccomandazioni entrano immediatamente in vigore.

Art. 8. Comunicazione a: vedi retro.

Il Medico cantonale

I. Cassis

- Federazione Cantonale Ticinese Servizi Autoambulanze, dr G. Solari
- Commissione medica FCTSA, dr B. Balestra
- Ticino Soccorso 144
- Swiss Resuscitation Council, dr Erwin Oechslin, Zurigo
- Federazione Svizzera dei Samaritani, Servizio formazione, Olten
- ASSTM, Prosito
- Direzione generale EOC, dr. F. Barazzoni
- Associazione delle Cliniche Private Ticinesi
- Ordine dei medici del Cantone Ticino
- Ufficio di sanità
- Divisione della salute pubblica
- Dipartimento delle opere sociali

² Ogni acquirente di apparecchi defibrillatori è tenuto a consegnare la documentazione relativa all'utilizzo dell'apparecchio (ECG, registrazione sonora, documentazione delle scariche elettriche,...).